

Circolare n°: 29/2019

Oggetto: *Le novità del Decreto Clima convertito in Legge*

Sommario: E' stata pubblicata in G.U la legge di conversione del Decreto Clima legge 12 dicembre 2019, n. 141

Contenuto: _____

Le novità fiscali di maggior rilievo riguardano:

- l'estensione del buono mobilità per l'impiego di servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
- l'estensione degli incentivi per la vendita di prodotti alimentari/detergenti, sfusi, o alla spina anche alla grande distribuzione.

Nella presente circolare evidenziamo le principali disposizioni di carattere fiscale introdotte dal decreto in esame.

Indice: _____

P.1 ————— BUONO MOBILITA'

P.2 ————— INCENTIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI/ALLA SPINA

BUONO MOBILITA': _____

È confermata, l'introduzione del c.d. "buono mobilità ai residenti dei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell'aria¹, che rottamano entro il 31.12.2021:

- autovetture omologate fino alla classe Euro 3;
- motocicli omologati fino alla classe Euro 2/Euro 3 a due tempi.

¹ Per un approfondimento dei Comuni interessati si vedano: Procedure 10.07.2014 n. 2014/2147 e 28.05.2015 n. 2015/2043.

Il buono, fino ad esaurimento risorse, ammonta a 1.500 euro per ogni autovettura rottamata, ovvero a 500 euro per ciascun motociclo.

Il buono è utilizzabile entro i successivi tre anni, per l'acquisto anche a favore di conviventi di:

- abbonamenti per il trasporto pubblico (locale e regionale) e di altri servizi integrativi;
- biciclette anche a pedalata assistita .

Il buono in questione non rileva ai fini del reddito imponibile e ai fini ISEE.

INCENTIVI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI/ALLA SPINA:

Viene confermato l'introduzione di un contributo economico a fondo perduto a favore degli esercenti commerciali che vendono prodotti sfusi/alla spina, finalizzato a ridurre la produzione di rifiuti e contrastare gli effetti climalteranti.

Il contributo è riconosciuto agli esercenti commerciali:

- di vicinato ex art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/98 ossia, quelli con superficie di vendita non superiore:
 - o a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - o a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- di media struttura ex art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/98 ossia, gli esercizi con superficie superiore ai predetti limiti previsti per gli esercizi di vicinato e fino:
 - o a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - o a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

che attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi / alla spina.

In sede di conversione, il contributo in esame è riconosciuto anche in caso di apertura di nuovi negozi che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.

Per accedere al contributo in esame è necessario:

- lo svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni (pena la revoca del contributo);
- che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e conforme alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Il contributo spetta:

- per un importo pari alla spesa sostenuta e documentata fino ad un ammontare massimo di € 5.000;
- secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020 e 2021).

il contributo in esame va utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner